

Direttive

per la piombatura di strumenti di misurazione da parte di privati

del 4 dicembre 2023

Le presenti direttive si basano sull'articolo 14 capoverso 2 lettera a dell'ordinanza del 7 dicembre 2012 sulle competenze in materia di metrologia (OCMetr; RS 941.206) e sull'allegato 7 numero 9.3 dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione (OStrM; RS 941.210). Esse sono vincolanti per gli organi esecutivi della legge del 17 giugno 2011 sulla metrologia (LMetr; RS 941.20) e per i privati autorizzati.

Le presenti direttive saranno applicate provvisoriamente a partire dal 1° gennaio 2024. Fine 2024 / inizio 2025 esse verranno rielaborate in base al feedback e alle esperienze ed entreranno definitivamente in vigore il 1° gennaio 2025.

1 Principio

Gli strumenti di misurazione che, dopo essere stati riparati, vengono sigillati con contrassegni di sicurezza privati conformemente alle disposizioni dell'allegato 7 numero 9 OStrM e alle presenti direttive possono essere utilizzati ai sensi dell'obbligo di verifica fino alla prossima verifica da parte dell'organo di esecuzione competente.

2 Campo d'applicazione

Le presenti direttive si applicano alle seguenti categorie di strumenti di misurazione: strumenti per pesare, strumenti di misurazione della lunghezza, strumenti di misurazione di liquidi diversi dall'acqua, strumenti di misurazione dei gas di scarico dei motori a combustione.

3 Idoneità

Un privato è ritenuto idoneo ad autorizzare la riparazione e la piombatura se:

- a. è in grado di eseguire correttamente i lavori di manutenzione sugli strumenti di misurazione da supervisionare;
- b. dispone o ha accesso alla necessaria documentazione tecnica e ai pezzi originali;
- c. è in grado di effettuare la regolazione degli strumenti di misurazione da supervisionare entro gli errori massimi tollerati prescritti e di proteggere l'accesso ai dispositivi di regolazione con i contrassegni di sicurezza o i sigilli conformemente alle prescrizioni;
- d. ha un rapporto di lavoro con una impresa con sede in Svizzera; e
- e. ha frequentato un corso di formazione e partecipa ai corsi di aggiornamento periodici.

4 Domanda

La domanda di autorizzazione deve essere presentata dall'impresa o dalla persona da autorizzare e deve contenere le seguenti informazioni:

- a. indirizzo dell'impresa;
- b. nome della categoria di strumenti di misurazione da sigillare;
- c. cognome, nome, indirizzo di residenza, data di nascita, qualifica professionale e funzione della persona da autorizzare;

- d. conferma dell'istruzione ricevuta; e
- e. versione elettronica del contrassegno di sicurezza da utilizzare.

5 Strumento di prova di riferimento

- 5.1 Per la regolazione di strumenti di misurazione il privato autorizzato deve impiegare strumenti di prova di riferimento con una taratura valida ai sensi dell'articolo 9 OStrM.
- 5.2 Gli strumenti di prova di riferimento devono essere tarati dal METAS o da un organismo accreditato o testati da un ufficio di verifica.
- 5.3 I gas di riferimento devono essere certificati da un organismo accreditato.


6 Obbligo di piombatura dopo la riparazione o la rimessa in stato funzionale

Se per la riparazione o i lavori di rimessa in stato funzionale dello strumento di misurazione i contrassegni di sicurezza e i sigilli esistenti devono essere violati, lo strumento di misurazione deve essere successivamente protetto con contrassegni di sicurezza o sigilli.

7 Marcatura degli strumenti di misurazione sigillati

- 7.1 Per la marcatura degli strumenti di misurazione sigillati si devono utilizzare etichette autoadesive di sicurezza o sigilli.
- 7.2 Le etichette autoadesive di sicurezza devono recare il sigillo privato, il numero di identificazione della persona autorizzata ad effettuare la piombatura e la data della piombatura.
- 7.3 I sigilli recano il contrassegno di sicurezza dell'impresa, il numero di identificazione e, facoltativamente, l'anno di riparazione.
- 7.4 Le etichette autoadesive possono essere utilizzate esclusivamente dal privato autorizzato con il corrispondente numero di identificazione a conferma della manutenzione da lui eseguita.
- 7.5 Il colore di base delle etichette autoadesive è verde (Pantone 361 C). L'etichetta autoadesiva deve avere le seguenti caratteristiche:
 - a. un tentativo di rimozione distruggerà l'etichetta autoadesiva;
 - b. il tentativo di modificare la scritta comporta la distruzione dell'etichetta autoadesiva;
 - c. l'etichetta autoadesiva è resistente all'acqua, alla benzina e all'alcol.
- 7.6 A seconda delle esigenze le etichette autoadesive sono disponibili in due formati:
 - a. 14 mm × 16 mm;
 - b. 26 mm × 30 mm.
- 7.7 La data di manutenzione deve essere inserita nell'apposito campo inferiore in un blocco di due cifre ciascuno per giorno e mese e in un blocco di quattro cifre per l'anno, secondo la nostra consueta sequenza, giorno, mese, anno (ad es. 01.11.2024). Tutte le iscrizioni devono essere indelebili. Le etichette adesive devono essere fornite dalle imprese stesse secondo le specifiche indicate.

7.8 Modello:



Dimensione	Formato 1 (mm)	Formato 2 (mm)
a =	14	26
b =	16	30
c =	12	23
d =	1	1.5
e =	3.5	6
f =	7	15
k =	5.5	10.5
l =	5	10
m =	6	11.5
D = scritta: servizio in 3 lingue (d, f, i)	1.3	2.5

7.9 Esempio



8 Obblighi di notifica

- 8.1 Il privato autorizzato deve segnalare immediatamente all'organo di esecuzione competente qualsiasi strumento di misurazione che sia stato sigillato di recente ai sensi dei numeri 6 e 7. Se non è stato possibile effettuare la piombatura, è necessario informare l'organo di esecuzione e l'utilizzatore che lo strumento di misurazione non può essere utilizzato in queste condizioni.
- 8.2 L'impresa e il privato autorizzato sono tenuti a comunicare immediatamente al METAS qualsiasi modifica delle informazioni di cui al numero 4.

9 Verificazione successiva straordinaria

- 9.1 Dopo la notifica l'organo esecutivo decide se deve essere effettuato un sopralluogo sul posto. Se necessario, esegue una verificazione successiva straordinaria. Dopo una verificazione successiva straordinaria il termine per la prossima verificazione ordinaria ricomincia a decorrere dall'inizio.
- 9.2 La verificazione successiva straordinaria viene fatturata come le consuete verificazioni periodiche.

10 Divieto di effettuare la piombatura di strumenti di misurazione utilizzati all'interno dell'impresa

Ai privati autorizzati è fatto divieto di riparare ed effettuare la piombatura di strumenti di misurazione utilizzati dalla propria impresa.

11 Elenco

Il METAS tiene un registro dei privati autorizzati con indicazione dell'impresa e del sigillo privato. Gli organi esecutivi competenti hanno accesso a questo registro.

Le presenti direttive entrano in vigore il 1° gennaio 2024. Le direttive dell'Ufficio federale di metrologia (METAS) del 13 marzo 2009 sulla piombatura di strumenti di misurazione da parte di privati nonché tutte le schede informative e le circolari precedenti in materia sono abrogate.

Le direttive sono pubblicate sul sito web del METAS.

Wabern, 4 dicembre 2023

Istituto federale di metrologia METAS

Dr. Philippe Richard

Direttore